



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
AUTONOMA (ILIA) ANNO 2026

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
SINDACO CECOTTI ELENA	Sindaco	Presente
CERNECCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GALLOFORTE ENRICO	Consigliere	Assente
ONGARO MAURO	Capo Gruppo	Presente
SIMEON SONIA	Consigliere	Presente
SIMEON STEFANIA	Consigliere	Presente
VIRGINIO VERONICA	Consigliere	Presente
DE CICCIO VINCENZA	Consigliere	Presente
BERNARDIS LARA	Consigliere	Presente
MINIGUTTI ROBERTO	Consigliere	Presente
RAMETTA JESSICA	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario Comunale VIDULICH DOTT.SSA MARTINA.

Si dà atto che è presente il Revisore dei Conti, rag. Gian Franco Cervesato

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra CECOTTI ELENA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)
ANNO 2026**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n. 17 dell'14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTO

- il regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2023;

- l'ultima determinazione delle aliquote stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 14 della L. R. 17/2022, come modificato dall'articolo 7 della L. R. 9/2024, che stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta locale immobiliare autonoma mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione;

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato "Aliquote" che dal 01.01.2025 così stabilisce:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;

2. per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,70 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;

3. per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

RITENUTO di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione come da prospetto allegato alla presente delibera;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ex art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- ✓ D.lgs. 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;
- ✓ il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1-2 della Legge 42/2009 e s.m.i." e relativi allegati così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- ✓ D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.
- ✓ la L.R. 18/2015 "(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali "e s.m.i.;
- ✓ La L.R. 21/2003 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 17/2004 e s.m.i.;
- ✓ lo Statuto Comunale Vigente;
- ✓ il Regolamento comunale vigente di contabilità;
- ✓ Il Regolamento comunale vigente dell'organizzazione e dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il Regolamento istitutivo dell'imposta ILIA;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Dato atto che è presente il Revisore dei Conti dott. Cervesato;

Udita la relazione del Sindaco; rilevato che non vi sono interventi;

Il Sindaco dichiara aperta la fase di voto per n. 10 Consiglieri presenti e votanti:

con votazione unanime e palese, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le nuove aliquote sull'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2026 come indicate nella tabella allegata alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, rilevando la loro applicazione retroattiva a far data dal 01/01/2026;
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente delibera ed allegato al portale della Regione FVG;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della Legge Regionale 21/2003 così come modificata dalla Legge Regionale 17/2004 e s.m.i.;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA, altresì,

- 1) DI CONFERMARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi de dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 e s.m.i.;
- 2) DI DISPORRE** che l'Ufficio Segreteria provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall'art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.;
- 3) DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

Area Amministrativo Finanziaria

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2026

N. del. 2026/7

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Visco, li 18 febbraio 2026

Il Responsabile
DOTT. SAMUELE DAL BEN
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. SAMUELE DAL BEN in data 18 febbraio 2026.

Comune di Visco, li 18 febbraio 2026

Il Responsabile
F.TO DOTT. SAMUELE DAL BEN
ex D.Lgs. 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.toCECOTTI SINDACO ELENA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
F.toVIDULICH DOTT.SSA
MARTINA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2026 al 16/03/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Visco, 02/03/2026

Il Responsabile
F.todott. Samuele Dal Ben

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/02/2026

ex Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

Il Responsabile
ELENA CECOTTI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Visco, 02/03/2026

Il Responsabile
dott. Samuele Dal Ben

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.